



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Innosuisse – Agenzia svizzera per  
la promozione dell'innovazione

---

## **Ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno**

**(Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)**

---

### **Rapporto esplicativo**

20 settembre 2017

# 1 Situazione iniziale e punti essenziali dell'ordinanza

Il 17 giugno 2016 le Camere federali hanno approvato la legge federale sull'agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (legge su Innosuisse, LASPI)<sup>1</sup>, che pone le basi legali per trasformare la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in un ente di diritto pubblico: l'agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione o Innosuisse.

Secondo la legge federale del 14 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) attualmente la CTI è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari: in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 LASPI questa funzione verrà assunta da Innosuisse, i cui compiti sono elencati all'articolo 3 capoversi 2–7 LASPI. Il capoverso 2 rimanda ai compiti della Confederazione in materia di promozione dell'innovazione, stabiliti dalla LPRI e attribuiti a Innosuisse; esso menziona gli articoli 18 capoversi 1 e 2 nonché 19–24 LPRI, riveduti nel quadro del progetto della LASPI. Il capoverso 3 riguarda le disposizioni contenute nel vigente articolo 24 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI. I contenuti del capoverso 4 equivalgono alle disposizioni del vigente articolo 24 capoverso 6 LPRI. La disposizione del capoverso 6 corrisponde all'articolo 7 capoverso 3 LPRI, secondo cui il Consiglio federale può affidare a Innosuisse la realizzazione di programmi di promozione tematici.

L'ordinanza sui sussidi emanata dal consiglio d'amministrazione – e sottoposta al Consiglio federale per approvazione, secondo gli articoli 7 capoverso 1 lettera e 23 LASPI – definisce i compiti di Innosuisse. Il consiglio d'amministrazione di Innosuisse è stato nominato dal Consiglio federale il 9 dicembre 2016, e ha assunto le sue funzioni all'inizio del 2017, in virtù dell'entrata in vigore parziale della LASPI (1° gennaio 2017). Il relativo decreto del Consiglio federale, del 16 novembre 2016, riguardava anche la data dell'entrata in vigore integrale della LASPI e della LPRI riveduta (1° gennaio 2018). Di conseguenza, per quella data sono previsti l'inizio delle attività di Innosuisse e l'entrata in vigore dell'ordinanza sui sussidi.

L'ordinanza sui sussidi si basa principalmente sulla sistematica dei compiti trasferiti a Innosuisse secondo la LASPI. Il primo capitolo stabilisce l'oggetto e il campo d'applicazione. I capitoli 2–6 disciplinano gli strumenti di promozione. Si tratta in particolare delle condizioni per i richiedenti, dei criteri di valutazione e del calcolo dei sussidi. Si è cercato, per quanto possibile, di omettere le disposizioni già presenti nel diritto di rango superiore. Per la concessione di sussidi vale la legge federale del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu). Innosuisse notifica le decisioni conformemente agli articoli 34 e 35 della legge del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa. Le disposizioni d'esecuzione del Consiglio dell'innovazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera f LASPI disciplinano inoltre in dettaglio gli aspetti relativi ai costi computabili nel calcolo dei sussidi e alle condizioni per la presentazione delle domande. Il capitolo 7 concerne le cooperazioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 LASPI. Il capitolo 8 definisce la procedura di selezione di consulenti per l'accompagnamento operativo e mentori per l'innovazione secondo il nuovo modello di cui all'articolo 21 LPRI. Il capitolo 9 comprende disposizioni relative all'integrità scientifica e il capitolo 10 riguarda le disposizioni finali.

Le disposizioni tengono conto sostanzialmente della prassi attuativa vigente. La rielaborazione sistematica e l'attenzione alla prassi hanno permesso, rispetto all'attuale regolamento sui sussidi della CTI, di semplificare l'attuazione e migliorare gli aspetti legati alla trasparenza e alla certezza del diritto. Occorre tuttavia rilevare che gli organi di Innosuisse saranno completati soltanto nel corso del 2017 e che il consolidamento della nuova struttura organizzativa richiederà un po' tempo. In particolare, il consiglio d'amministrazione non sarà in grado di approfondire con sufficiente anticipo, rispetto

---

<sup>1</sup> RS 420.2, RU 2016 4259

<sup>2</sup> RS 420.1

<sup>3</sup> RS 616.1

<sup>4</sup> RS 172.021

all'emanazione dell'ordinanza, l'orientamento strategico dei singoli strumenti di promozione. Si può perciò prevedere che nell'ambito dell'elaborazione del programma quadro secondo l'articolo 45 LPRI, e della procedura ordinaria relativa al messaggio ERI 2021–2024, l'ordinanza sui sussidi verrà modificata in vista del prossimo periodo di sussidio.

In quanto organo di ricerca, Innosuisse rimane soggetta alla LPRI, soprattutto alle disposizioni in materia di sistema di promozione della ricerca e dell'innovazione, principi, pianificazione, coordinamento e collaborazione. Secondo l'articolo 6 LPRI, nell'adempimento dei suoi compiti Innosuisse tiene conto anche degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente e, nel promuovere l'innovazione, provvede affinché questa fornisca un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

## 2 Commento ai singoli articoli

### **Titolo dell'ordinanza e ingresso**

Il titolo dell'ordinanza si basa sull'articolo 7 capoverso 1 lettera e LASPI e contiene la denominazione completa dell'istituto secondo l'articolo 1 capoverso 6 della stessa legge. Nell'ingresso sono menzionate le disposizioni di legge che autorizzano il consiglio d'amministrazione di Innosuisse a emanare un'ordinanza sui sussidi.

### **Capitolo 1: Oggetto**

L'*articolo 1* definisce il contenuto normativo dell'ordinanza sui sussidi. Gli strumenti di promozione corrispondono a quelli stabiliti nella LASPI in combinato disposto con la LPRI. La ripetizione del testo di legge mira a semplificare la visione d'insieme dei compiti di promozione, soprattutto considerato che la LASPI disciplina detti compiti facendo riferimento alla LPRI.

### **Capitolo 2: Promozione di progetti d'innovazione**

#### *Sezione 1: Strumenti*

L'*articolo 2* presenta un elenco esaustivo degli strumenti per la promozione di progetti d'innovazione. Rispetto al regolamento sui sussidi della CTI mancano soltanto le garanzie di assunzione dei costi. Queste ultime servivano soprattutto alle imprese sprovviste di partner di ricerca, ma in quest'ambito il progetto prevede un utilizzo ancora più mirato degli strumenti per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie (cfr. capitolo 4). Ciò permetterà di trovare soluzioni su misura per il fabbisogno d'innovazione delle imprese, in particolare agevolando l'acquisizione di partner di ricerca adeguati. Pertanto le garanzie di assunzione dei costi non saranno più necessarie.

#### *Sezione 2: Sussidi per progetti d'innovazione con partner attuatori*

L'*articolo 3* precisa le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 2 lettera a LPRI. Il *capoverso 2* comprende un elenco esaustivo dei possibili partner di ricerca che tiene conto della modifica dell'articolo 16 capoverso 3 e dell'articolo 17 capoverso 6 LPRI, avvenuta nel quadro del progetto di revisione della LASPI. In base all'articolo 19 LPRI i partner di ricerca – e di conseguenza i beneficiari dei sussidi di Innosuisse – sono persone giuridiche. Al *capoverso 4* si chiarisce che i partner di ricerca e i partner attuatori devono essere reciprocamente indipendenti sotto il profilo finanziario e del personale. Si tratta di prevenire i conflitti di interesse che, nel caso dei membri delle scuole universitarie che esercitano un'attività imprenditoriale accessoria o delle cliniche universitarie che svolgono anche attività di ricerca, potrebbero essere molto frequenti.

L'articolo 4 fissa i criteri di valutazione applicati per la concessione di sussidi tenendo conto della prassi attuale e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento sui sussidi della CTI.

L'articolo 5 definisce i costi diretti del progetto computabili, applicando il criterio (modificato nel 2016 nel quadro della revisione del regolamento sui sussidi della CTI) secondo cui i costi del progetto si suddividono in costi per il personale e costi materiali. I costi per il personale sono la componente principale (lett. a). I costi per il personale considerati nel calcolo dei sussidi per il progetto sono disciplinati dall'articolo 6 (v. relativo commento). I costi materiali (lett. b) sono computabili se riguardano direttamente il progetto e sono indispensabili ai fini della sua realizzazione. Non si possono acquistare a spese di Innosuisse gli strumenti e le attrezzature che costituiscono la dotazione di base di un centro di ricerca e sono necessari per le sue normali attività, e non si possono far valere i costi relativi al loro utilizzo. In particolare sono esclusi dal conteggio le apparecchiature informatiche di base, inclusi hardware e software, nonché altre apparecchiature e strumenti utilizzati di solito presso un centro di ricerca del settore in questione. Si precisa inoltre che i costi materiali sono assunti da Innosuisse soltanto se non coperti dalla prestazione finanziaria fornita dal partner attuatore al partner di ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 4 (il cosiddetto «contributo in contanti»). Se un progetto comporta costi materiali per i partner di ricerca, questi costi devono per quanto possibile essere coperti dal contributo in contanti.

Tra i costi materiali rientrano di norma quelli relativi ad apparecchiature, materiale di consumo, prestazioni di terzi e viaggi. Generalmente sono computabili anche le quote di ammortamento delle apparecchiature nel periodo di realizzazione del progetto, definite secondo le regole contabili interne del partner di ricerca, a meno che il loro acquisto sia finanziato con fondi di terzi destinati specificamente a questo scopo. Anche se gli strumenti non sono utilizzati esclusivamente per un progetto Innosuisse, la loro quota di utilizzo nell'ambito del progetto può essere conteggiata, a condizione che sia comprovabile (ad es. mediante registri di laboratorio) e verificata. Ciò vale anche per l'utilizzo e l'ammortamento degli impianti presenti prima dell'inizio del progetto Innosuisse, se si può comprovare che il loro utilizzo è necessario ai fini dello stesso. Per far valere i costi relativi ad apparecchiature e strumenti occorre allegare alla domanda un calcolo dei costi. Sono inoltre computabili i costi per i materiali di consumo necessari alla realizzazione del progetto e acquistati durante il suo svolgimento, ma la loro utilità per il progetto deve essere documentata (ad esempio mediante una fattura). I costi materiali possono comprendere anche quelli relativi alle prestazioni di terzi. Di regola le spese inerenti al progetto sono assunte dai partner di progetto. Il ricorso a prestazioni di terzi deve essere motivato e necessario: può trattarsi, ad esempio, di tempo di calcolo o di *cloud computing*. Anche il coinvolgimento di partner di ricerca esteri può rientrare in questa categoria di prestazioni, se in Svizzera mancano le competenze di ricerca necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto e se si può dimostrare che per disporre di tali competenze occorre reclutare un partner di ricerca estero. Si possono conteggiare le spese di viaggio se le condizioni di cui all'articolo 5 lettera b sono adempiute (come nel caso di progetti d'innovazione internazionali). Le spese di viaggio sono rimborsate conformemente all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>5</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale (regolamento sulle spese dell'Amministrazione federale, dei servizi del Parlamento, del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Ministero pubblico della Confederazione).

L'articolo 6 definisce i costi per il personale computabili. L'articolo 8b dell'attuale regolamento sui sussidi della CTI prevede tariffe medie (forfait), mentre secondo il capoverso 1 sono determinanti i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori al progetto. Sotto il profilo pratico l'introduzione dei forfait si è rivelata inadeguata per diverse ragioni. Nel 2016 erano state richieste ai partner di ricerca le informazioni necessarie per stabilire i salari lordi e, in base alla documentazione trasmessa, per le funzioni definite sono emerse differenze anche considerevoli, a volte sorprendenti. Le tariffe medie comportano pertanto un rischio di imprecisione elevato e, rispetto ai valori effettivi, gli importi versati con i sussidi per la copertura dei costi salariali risultano quasi sempre troppo bassi o troppo elevati. Perciò sotto il profilo delle esigenze di legge, relative alla copertura dei costi diretti, si tratta di una soluzione inadeguata: la nuova disposizione consente invece un migliore adempimento del mandato legale, destinando i sussidi alla copertura dei costi diretti del progetto. In futuro i sussidi versati per i costi salariali saranno calcolati

---

<sup>5</sup> RS 172.220.111.31

in base ai salari lordi effettivi. Per evitare gli importi eccessivi rispetto alla norma, il *capoverso 2* prevede che il Consiglio dell'innovazione stabilisca nelle disposizioni d'esecuzione valori massimi, applicabili alle diverse funzioni, analogamente a quanto prevede anche l'attuale regolamento sui sussidi della CTI. Questi importi massimi possono essere impiegati anche per il calcolo della prestazione propria del partner attuatore (cfr. art. 7 cpv. 3). Inoltre secondo il *capoverso 4* il Consiglio dell'innovazione stabilirà nelle disposizioni d'esecuzione le modalità di presentazione dei costi salariali effettivi nella domanda e nei conti. La presentazione dei conti potrà variare a seconda del tipo di centro di ricerca poiché saranno possibili diverse forme di conteggio, basate in particolare su salari mensili o tariffe orarie. Utilizzando le tariffe orarie bisognerà garantire che queste sotto il profilo contabile corrispondano ai costi salariali effettivi delle categorie di personale coinvolte nel progetto d'innovazione. I centri di ricerca che conteggiano tariffe orarie e, di conseguenza, non sono in grado di documentare i loro costi salariali semplicemente per mezzo di certificati salariali, dovranno presentare i conti verificati nel quadro di un audit esterno. Si può prevedere che con questo nuovo tipo di calcolo dei costi salariali sussidiabili in futuro aumenteranno le differenze relative alle risorse di personale necessarie per lo svolgimento dei progetti, senza tuttavia che ciò comporti un aumento generalizzato dei sussidi versati per i costi per il personale. Il *capoverso 5* chiarisce che i posti o le quote di occupazione per cui sono già stati concessi finanziamenti di terzi non possono beneficiare anche dei sussidi Innosuisse. Il fatto che i collaboratori al progetto percepiscano una retribuzione per un impiego a tempo indeterminato indipendente dal progetto non è determinante. Ai sensi della disposizione, si tratta di «assunzione» anche nel caso di posti a tempo parziale.

L'*articolo 7* attua l'articolo 19 capoverso 2 lettera d LPRI specificando due modalità di partecipazione del partner attuatore: una partecipazione propria e una partecipazione finanziaria (il cosiddetto «contributo in contanti» versato al partner di ricerca). La disposizione non fissa alcun limite massimo alla partecipazione dei partner attuatori; tuttavia i *capoversi 3 e 4* stabiliscono quali costi possono essere computati nella partecipazione. Anche per i partner attuatori sono computabili i costi effettivi. L'ammontare del contributo in contanti viene ancora determinato in base al sussidio della Confederazione.

L'*articolo 8* disciplina i dettagli relativi alla concessione di sussidi overhead in modo sostanzialmente analogo alle disposizioni inserite nel regolamento sui sussidi della CTI in occasione della revisione del 2016.

L'*articolo 9* chiede che i sussidi assegnati a un progetto siano amministrati da un servizio preposto. A tale riguardo occorre notare che i beneficiari dei sussidi Innosuisse sono persone giuridiche (cfr. art. 3). Diversamente dal Fondo nazionale svizzero (FNS), Innosuisse non prevede una procedura ufficiale di riconoscimento dei servizi di gestione dei sussidi. L'obiettivo consiste nel semplificare i rapporti amministrativi con i centri di ricerca, limitandoli se possibile ai contatti con unico servizio specializzato (uno per ogni centro di ricerca), in grado di fungere anche da interlocutore per le questioni tecniche. Si tratta normalmente dei servizi che gestiscono le finanze o i fondi di terzi delle istituzioni interessate. Perciò i sussidi non vengono amministrati dai ricercatori; questi ultimi rimangono però responsabili dell'uso conforme degli stessi.

L'*articolo 10* sancisce in modo trasparente l'obbligo di informazione spettante al partner attuatore secondo l'attuale prassi attuativa.

### *Sezione 3: Sussidi per progetti d'innovazione senza partner attuatori*

L'*articolo 11* disciplina la presentazione della domanda e le condizioni poste ai richiedenti, facendo riferimento alle disposizioni inerenti ai progetti con partner attuatori.

L'*articolo 12* stabilisce i criteri di valutazione per la concessione di sussidi per progetti senza partner attuatori, sulla base di quanto previsto attualmente dall'articolo 10 del regolamento sui sussidi della CTI. Conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LPRI, i progetti devono in ogni caso possedere un notevole potenziale innovativo.

L'*articolo 13* richiama le disposizioni relative ai progetti con partner attuatori. Il *capoverso 3* corrisponde all'attuale disposizione dell'*articolo 10* del regolamento sui sussidi della CTI. Il *capoverso 4* specifica che nel caso di programmi di promozione tematici sia il calcolo dei sussidi, sia la loro durata possono essere regolamentati diversamente, come avviene già attualmente per lo Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER) del Programma di ricerca energetica e per Bridge, il programma congiunto di CTI e FNS.

#### *Sezione 4: Accrediti per studi preliminari (assegni per l'innovazione)*

Gli *articoli 14–16* si basano sull'attuale disposizione dell'*articolo 13* del regolamento sui sussidi della CTI.

Secondo l'*articolo 17* Innosuisse emette, mediante decisione, un accredito in favore delle imprese. Queste ultime possono farlo valere presso un partner di ricerca. Si tratta di una procedura diversa da quella prevista attualmente, ed è diretta alla semplificazione amministrativa. L'accredito può ammontare al massimo a 15 000 franchi. L'attuale limite massimo di 7500 franchi corrispondeva alla prestazione di ricerca fornita da un ricercatore in una settimana. Spesso questo arco di tempo risulta insufficiente (generalmente occorrono almeno 10 giorni). Perciò ai fini dell'efficacia di questi studi preliminari l'importo deve essere raddoppiato.

### **Capitolo 3: Promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza**

#### *Sezione 1: Strumenti*

L'*articolo 18* elenca gli strumenti per la promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza, in particolare per la costituzione e lo sviluppo di imprese. Rispetto alla normativa attuale (regolamento sui sussidi della CTI) la sistematica degli strumenti di promozione è stata riveduta. Inoltre le disposizioni sono state ulteriormente precisate alla luce della prassi attuale, soprattutto per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto. Qui di seguito gli strumenti di promozione vengono menzionati in dettaglio.

#### *Sezione 2: Provvedimenti di sensibilizzazione e formazione*

Gli *articoli 19 e 20* attuano il principio di sostegno all'imprenditorialità fondata sulla scienza secondo l'*articolo 20 capoverso 1* LPRI. Conformemente alla legge non sono previste sovvenzioni sotto forma di prestazioni in denaro: si tratta invece di servizi forniti gratuitamente ai beneficiari. L'*articolo 20 capoverso 1* lettera a LPRI definisce i beneficiari delle sovvenzioni come «persone che intendono costituire o hanno appena costituito un'impresa» o che «intendono acquisirne una». I provvedimenti di sensibilizzazione e formazione sono destinati a queste persone, e possono essere attuati dalla stessa Innosuisse. L'*articolo 20 capoverso 4* specifica tuttavia chiaramente che Innosuisse può attribuire tale incarico anche ad altre istituzioni, di cui può acquistare le prestazioni nel rispetto della legislazione sugli acquisti pubblici. Questi fornitori di prestazioni non vengono a loro volta sovvenzionati (come si potrebbe dedurre dall'*articolo 17* dell'attuale regolamento sui sussidi della CTI); il conferimento di incarichi consente a Innosuisse di garantire una gestione ottimale dei provvedimenti, analogamente a quanto già avviene con la prassi vigente. Considerato che i provvedimenti di sensibilizzazione e formazione interessano numerosi beneficiari, in virtù dell'*articolo 16 capoverso 4* della Lsu non necessitano di decisione o contratto formali. In questo caso le condizioni per l'inoltro delle domande corrispondono a requisiti di partecipazione; tuttavia nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio d'innovazione può limitare la cerchia dei destinatari. I provvedimenti di sensibilizzazione e formazione finalizzati alla creazione e alla gestione di un'impresa corrispondono all'attuale offerta di promozione. La disposizione relativa ai provvedimenti di formazione concernenti l'acquisizione di un'impresa è stata inserita nell'ordinanza sui sussidi in seguito alla decisione, scaturita dal dibattito sul progetto LASPI, di istituire nuovi compiti in quest'ambito. L'acquisizione viene vincolata alla partecipazione finanziaria con capitale proprio e, di conseguenza, a una parziale o totale assunzione dei rischi finanziari dell'impresa.

#### *Sezione 3: Accrediti per accompagnamento operativo*

L'*articolo 21* definisce scopo e contenuto dell'accompagnamento operativo destinato ai giovani imprenditori per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle imprese la cui attività è fondata sulla scienza, secondo l'articolo 20 capoverso 2 LPRI. Come nel caso dei provvedimenti di sensibilizzazione e di formazione, l'accompagnamento operativo non prevede un sovvenzionamento sotto forma di prestazioni in denaro, bensì prestazioni fornite gratuitamente ai beneficiari. Le prestazioni di cui alle *lettere a e b* corrispondono sostanzialmente all'offerta attuale. Mentre finora le attività della CTI erano dirette soprattutto a sostenere la costituzione delle imprese fondate sulla scienza, o a contribuire alle fasi che la precedono, le prestazioni secondo la *lettera c* realizzano l'obiettivo di una maggiore attenzione alla fase di sviluppo enunciato nel quadro del messaggio del 24 febbraio 2016<sup>6</sup> sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017–2020. Si tratta anche in particolare di favorire un finanziamento sicuro e durevole.

L'*articolo 22* pone le condizioni relative alla presentazione delle domande. I giovani imprenditori che hanno costituito – o intendono costituire – un'impresa comune, possono inoltrare congiuntamente la domanda. Non esiste una regola generale che stabilisca per quanto tempo un'impresa può essere considerata start up: le differenze tra le condizioni quadro dei vari settori, così come i requisiti specifici delle start up, sono troppo grandi. La *lettera b* tiene conto di queste differenze: soprattutto le giovani imprese del settore delle *life sciences* necessitano spesso di un periodo di sviluppo più lungo, e di più cicli di finanziamento, per svolgere i test e ottenere le autorizzazioni richieste per l'immissione sul mercato dei loro prodotti.

L'*articolo 23* definisce i criteri di valutazione per la concessione di accompagnamento operativo.

L'*articolo 24* concerne gli accrediti introdotti unitamente alla procedura di selezione dei fornitori di prestazioni qualificati secondo l'articolo 21 LPRI (cfr. capitolo 8). Mentre dei provvedimenti di sensibilizzazione e di formazione approfitta a titolo informale un gran numero di beneficiari, nel caso dell'accompagnamento operativo si tratta di prestazioni di sostegno più specifiche, mirate alle esigenze del destinatario ed erogate sotto forma di accredito in virtù di un contratto o una decisione. I giovani imprenditori scelgono il consulente per l'accompagnamento operativo che ritengono più adeguato da un elenco di fornitori di prestazioni qualificati. Il consulente per l'accompagnamento operativo è retribuito dopo la fornitura della prestazione.

#### *Sezione 4: Offerte di informazione e di consulenza*

Gli *articoli 25 e 26* definiscono in dettaglio le offerte di informazione e di consulenza integrative secondo la prassi attuativa vigente; in particolare, vengono sancite le offerte relative ai programmi di internazionalizzazione, attualmente organizzati in Cina, India, USA e Regno Unito.

## **Capitolo 4: Promozione della valorizzazione del sapere e al trasferimento di sapere e tecnologie**

### *Sezione 1: Strumenti*

L'*articolo 27* comprende un elenco esaustivo degli strumenti per il sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie, che include gli attuali strumenti secondo l'articolo 20 capoverso 1 regolamento sui sussidi della CTI.

### *Sezione 2: Accrediti per il mentorato per l'innovazione*

Gli *articoli 28–30* disciplinano il mentorato per l'innovazione secondo il nuovo sistema di cui all'articolo 21 LPRI (cfr. capitolo 3). È un'offerta a bassa soglia, destinata soprattutto alle imprese che non hanno ancora realizzato alcun progetto d'innovazione. Si tratta in generale di adeguare maggiormente questo strumento alle necessità dei progetti d'innovazione avviati su iniziativa delle imprese, così da accrescere i benefici per queste ultime e migliorare la complementarità dei diversi strumenti di promozione,

---

<sup>6</sup> FF 2016 2701

considerato che attualmente in relazione ai progetti d'innovazione l'iniziativa parte soprattutto dai partner di ricerca.

#### *Sezione 3: Sussidi per le reti tematiche nazionali*

Gli *articoli 31–33* riprendono in larga parte le disposizioni di cui all'articolo 21 dell'attuale regolamento sui sussidi della CTI. Riguardo all'articolo 33 *capoverso 2* è opportuno rilevare che l'erogazione dei sussidi può essere interrotta non soltanto se il fallimento degli obiettivi è causato da una violazione contrattuale di cui la rete è responsabile, bensì anche per altri motivi.

#### *Sezione 4: Sussidi per incontri tematici*

Gli *articoli 34–36* riprendono in larga parte le disposizioni di cui all'articolo 23 dell'attuale regolamento sui sussidi della CTI, modificandole leggermente per adeguarle alla prassi attuativa.

### **Capitolo 5: Promozione dell'informazione sulle possibilità di promozione (trasmissione di informazioni)**

Gli *articoli 37–39* disciplinano l'adempimento dei compiti di promozione, previsti dall'articolo 3 *capoverso 4* LASPI, per quanto concerne i sussidi versati da Innosuisse per l'informazione sulle possibilità di promozione nella sua sfera di competenza, secondo la prassi attuale della CTI. Ciò non esclude la possibilità per Innosuisse di acquistare singole prestazioni, nel rispetto della legislazione sugli acquisti pubblici, nei settori in cui essa stessa assolve tali compiti.

### **Capitolo 6: Promozione delle nuove leve**

Gli *articoli 40–45* riguardano il nuovo strumento di promozione sussidiario introdotto con l'articolo 22 LPRI.

### **Capitolo 7: Promozione nel quadro di cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri**

L'*articolo 46* disciplina in dettaglio la cooperazione con gli organi e gli organismi di promozione esteri, anche in relazione alle reti ERA-NET. L'articolo concerne soltanto la cooperazione formale tra organismi od organizzazioni di promozione: negli altri casi il coinvolgimento di partner di ricerca esteri – se motivato e necessario – avviene tramite un mandato a terzi conferito dal partner di ricerca (esternalizzazione mediante subappalto: cfr. le prestazioni di terzi secondo l'art. 6).

I sussidi sono calcolati, per analogia, secondo l'ordinanza sui sussidi; occorre però notare che trattandosi di rapporti internazionali prevalgono le convenzioni stipulate nei singoli casi.

### **Capitolo 8: Procedura di selezione di consulenti per l'accompagnamento operativo e mentori**

#### *Sezione 1: Disposizioni applicabili a consulenti per l'accompagnamento operativo e mentori*

Gli *articoli 47–50* comprendono disposizioni valide sia per i consulenti per l'accompagnamento operativo (consulenti) sia per i mentori, basate sul nuovo sistema previsto dall'articolo 21 LPRI. La possibilità di partecipare alla procedura di selezione secondo l'*articolo 47 capoverso 1* viene comunicata al pubblico sul sito Internet di Innosuisse. Chi si candida come consulente o mentore si impegna ad adempiere agli obblighi specifici sanciti dall'*articolo 48*. L'*articolo 49 capoverso 4* stabilisce che i fornitori di prestazioni qualificati possono svolgere la loro funzione per 12 anni al massimo.



Grazie alle verifiche periodiche e approfondite delle qualifiche di consulenti e mentori, Innosuisse può garantire un elevato standard qualitativo dell'offerta. Il nuovo sistema di accompagnamento operativo e mentorato, che prevede l'utilizzo di accreditati, permette in linea generale ai beneficiari delle prestazioni di scegliere tra diversi fornitori di prestazioni qualificati, e introduce così un elemento di concorrenza. Si può inoltre ritenere che questa procedura contribuirà anche a garantire la qualità delle prestazioni. Tuttavia essa non basta: in quanto agenzia pubblica di promozione, per Innosuisse è fondamentale che le offerte di accompagnamento operativo e mentorato di cui è responsabile siano distinguibili dalle altre sotto il profilo dei requisiti qualitativi e delle modalità di prestazione, così da costituire una sorta di marchio qualitativo. Perciò la disposizione dell'*articolo 49*, secondo cui le attività di accompagnamento operativo e di mentorato sono seguite dagli organi preposti di Innosuisse, è di centrale importanza ai fini della garanzia della qualità e dell'uniformità degli standard.

L'*articolo 50* fissa un termine d'attesa relativo alla partecipazione dei consulenti alle imprese start up che hanno seguito nel quadro dell'accompagnamento operativo. Si vuole così garantire che l'accompagnamento operativo sia finalizzato unicamente agli interessi delle start up che ne beneficiano. Anche l'esclusione della partecipazione finanziaria nel corso del mentorato è volta a evitare i conflitti d'interesse. Tuttavia in questo caso un termine d'attesa non sarebbe giustificato: come risulta evidente anche dagli importi massimi fissati per gli accreditati destinati ai mentori dell'innovazione (art. 30), i periodi di collaborazione dei mentori sono di durata limitata.

*Sezioni 2 e 3: Qualificazione dei consulenti e dei mentori*

Gli *articoli 51–53* stabiliscono criteri specifici per la qualificazione di consulenti e mentori.

## **Capitolo 9: Integrità scientifica e buona prassi scientifica**

Gli *articoli 54 e 55* riprendono le disposizioni dell'articolo 12 capoversi 2–4 LASPI. Le sanzioni sono applicate nei confronti di persone fisiche.

## **Capitolo 10: Disposizioni finali**

L'*articolo 57* si basa sul decreto del Consiglio federale, del 16 novembre 2016, che fissa al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore della LASPI e della LPRI riveduta; di conseguenza, in quella data Innosuisse assumerà ufficialmente le sue funzioni e anche l'ordinanza sui contributi entrerà in vigore.